

NN. 947/2013 – 1189/2014 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori

Magistrati

Dott.ssa Daniela Bruni Presidente

Dott.ssa Paola Di Francesco Consigliere

Dott. Rita Rigoni Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella cause riunite promosse con atti di citazione notificati il 15.4.2015 e il
10.6.2014

da

REGIONE VENETO, c.f. 80007580279, con l'avv. ZANON EZIO, C.F. ZNNZEI57L07B563K e l'avv. MIO EMANUELE (MIOMNL65B18M089G) CANNAREGIO 23 VENEZIA; con domicilio eletto in CANNAREGIO 23 30121 VENEZIA, per mandati a margine degli atti di citazione

attrice

contro

FRAVIT S.R.L., c.f. 01552080234, con l'avv. SALA GIOVANNI, C.F. SLAGNN48C04D915C, l'avv. SALA ANTONIO, C.F. SLANTN83T21F861C e con l'avv. SARTORI ANTONIO (SRTNTN61M01L736H) CALLE DEL SALE, 33 30170 MESTRE, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, per mandati a margine delle comparse di costituzione e risposta

appellata



in punto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.) – Impugnazione lodo rituale non definitivo dell'11-13.2.2013 e lodo rituale definitivo del 21.2-11.3.2014

causa decisa dal Collegio il giorno 12/01/2016 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per la Regione Veneto:

“Dichiarare la nullità del lodo rituale non definitivo deliberato all'unanimità dal Collegio arbitrale in data 11.02.2013 e del lodo definitivo deliberato all'unanimità dal Collegio arbitrale in data 21.02.2014, con vittoria di onorari e spese di lite”.

Per Fravit srl:

“Causa n. 947/13:

Piaccia a Codeste Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

in via preliminare di rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 927, comma cpc;

nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

In via istruttoria, con espressa riserva di ulteriori allegazioni, deduzioni e produzioni nei termini ex art. 183, comm6 cpc di cui si chiede sin da ora l'assegnazione.

Causa n. 1189/14:

1)Respingersi, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto dalla Regione Veneto, confermandosi, conseguentemente, i lodi arbitrali impugnati;

2)Spese, diritti e onorari di causa integralmente rifiusi”.



Ragioni della decisione

Con atto di nomina di arbitro e domanda di arbitrato ex art. 810 cpc del 17.1.2012, notificato il 25-31.1.2012, Fravit srl promuoveva procedura arbitrale nei confronti della Regione Veneto per far accertare il tardivo adempimento da parte di quest'ultima e farla quindi condannare ad un risarcimento pari ad € 310.864,20, pari agli interessi legali sulla somma dovuta dal momento in cui il credito era divenuto esigibile al saldo. In via subordinata chiedeva che la condanna fosse pari all'ammontare degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza del TAR Veneto fino al 13.7.2007. All'uopo esponeva: di essere proprietaria dell'Hotel San Vito, sito nel comune di Negrar (VR); che con D.M. 14.12.1989 era stata ammessa al finanziamento di cui al D.L. 465/1988, convertito in L. 556/1988, con il quale si era provveduto allo stanziamento di contributi per "iniziative volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento ed informatizzazione di strutture turistiche e ricettive connesse anche alle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio 1990" per un importo complessivo di £ 1.067.000.000, di cui £ 700.000.000 in conto capitale e il resto in conto interessi; che il 15.06.1990 era stato stipulato il contratto di concessione di lavori pubblici tra Fravit e Regione Veneto; che il finanziamento concesso nel dicembre 1998 le era stato erogato nel corso del 2007; che ciò era dipeso da ritardi imputabili alla Regione.

La Regione si costituiva sostenendo l'infondatezza delle pretese di Fravit. Eccepiva l'improcedibilità/inammissibilità delle domanda di arbitrato per violazione del regolamento di arbitrato e il difetto di *potestas iudicandi* in



capo al collegio arbitrale in favore della giurisdizione del giudice amministrativo.

Con lodo non definitivo dell'11-13.2.2013 era rigettata l'eccezione proposta dalla Regione e la controversia era dichiarata compromettibile in arbitri, non sussistendo le ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, lett. a) nn. 1 e 2 e lett. b) del Codice del processo amministrativo, essendo riconducibile la vicenda all'erogazione di finanziamenti pubblici per lavori relativi a un'opera sulla quale si era posto un vincolo di destinazione d'uso per la durata del finanziamento, ma che rimaneva privata e nella fase successiva al finanziamento il privato era titolare di un diritto soggettivo. Quindi la domanda di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di erogare il contributo, in quanto attinente alla fase esecutiva del rapporto sorto con la convenzione del 15.6.1990, rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Osservava, poi, il Collegio arbitrale che in ogni caso l'eccezione andava rigettata anche se la domanda risarcitoria di Fravit fosse rientrata nella cognizione del giudice amministrativo, e ciò ai sensi dell'art. 6 della legge n. 205/2000, norma avente natura interpretativa e dunque applicabile anche alle clausole compromissorie stipulate prima della sua entrata in vigore.

Con lodo definitivo del 21.2-11.3.2014, la Regione era condannata al pagamento in favore di Fravit della somma di € 51.357,02, oltre agli interessi legali dalla sottoscrizione del lodo al saldo, pari agli interessi corrispettivi decorrenti dal 18.4.2003 fino alla data dell'effettiva erogazione, vale a dire al 13.7.2007 su € 263.909,47 (somma versata per contributo in conto capitale) e al 22.11.2007 su € 189.539,68 (somma versata per



contributo in conto interessi). In particolare gli Arbitri rigettavano l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità delle domande proposte da Fravit per violazione del regolamento di arbitrato per non avere Fravit depositato nel termine concesso del 31.7.2012 memoria, poiché la domanda di arbitrato del 17.1.2012 era già esaustiva. Rigettavano anche l'eccezione di prescrizione, atteso che la dichiarazione di fine lavori era del 7.9.1992, data a partire dalla quale decorreva un articolato termine entro il quale avrebbe dovuto essere corrisposto il pagamento e scadente il 7.7.1993, ma fino almeno alla sentenza del Tar Veneto n. 453 del 3.2.2000 vi era stata l'impossibilità di far valere il diritto da parte di Fravit e il contributo era stato erogato l'8.11.2002, con riconoscimento dell'esistenza del credito dell'attrice; dopo di che il termine prescrizione decennale era stato interrotto. Quanto al merito evidenziava: che il contributo in conto capitale doveva essere corrisposto entro il 7.7.1993 ed era stato pagato il 13.7.2007, mentre il contributo in conto interessi, invece che essere corrisposto con rate semestrali, era stato erogato interamente il 22.11.2007; che sussisteva responsabilità della Regione Veneto per il periodo dal diniego della variante fino alla sentenza del Tar, poiché il diniego di approvazione della variante era stato illegittimo, come riconosciuto dal Tar; che per il periodo successivo, la responsabilità della Regione sussisteva ai sensi dell'art. 1381 cc, in relazione agli obblighi assunti dalla medesima Regione per il fatto del terzo-Ministero per le Attività Produttive, che doveva eseguire il collaudo e ciò indipendentemente dalla diligenza osservata dalla Regione nel sollecitare reiteratamente il Ministero. Non fondata era invece l'eccezione della Regione volta a contestare la mancanza della documentazione



necessaria all'erogazione del finanziamento, poiché a far data dal 19.9.2002 la Regione aveva riconosciuto che sussistevano tutti i presupposti per l'avvio del procedimento di erogazione del contributo.

Avverso il lodo non definitivo la Regione Veneto proponeva impugnazione con atto di citazione notificato il 15.4.2013, articolando le seguenti specifiche censure:

1-il lodo è viziato da nullità derivante dalla invalidità della clausola compromissoria di cui all'art. 13 del contratto di concessione: il negozio compromissorio è inidoneo a produrre i suoi effetti stante i limiti di compromettibilità della controversia. La domanda risarcitoria a causa del preteso ritardo colpevole della Regione nell'erogazione del contributo rientra nell'ipotesi di cui all'art. 133, lett. a) nn. 1 e 2 e lett. b) del D.Lgs. n. 104/2000, trattandosi di dover concludere un procedimento amministrativo volto all'emanazione di un'attività provvedimento, nella quale la PA agisce in posizione di autorità (come ricavabile dagli artt. 6 e 7 del contratto di concessione, laddove il primo prevede che l'ente concedente, durante l'esecuzione della concessione, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo; e dall'art. 1 che stabilisce che le proroghe per cause di forza maggiore devono essere previamente approvate dal concedente). A fronte dell'asserita inerzia della PA, Fravit avrebbe dovuto proporre ricorso avverso il silenzio della PA avanti al giudice amministrativo;

2-la domanda risarcitoria di Fravit rientra nella cognizione del GA e non condivisibile è l'assunto del Collegio Arbitrale secondo cui l'art. 6 della L. n. 205/2000 avrebbe natura interpretativa e dunque sarebbe applicabile anche alle clausole compromissorie stipulate antecedentemente alla sua



entrata in vigore. La disposizione ha riguardo non alla giurisdizione, ma alla validità del giudizio arbitrale in relazione alle controversie relative a diritti soggettivi, a prescindere dalla loro tutelabilità innanzi al GO o al GA.

La carenza di giurisdizione in capo agli arbitri sussiste anche in quanto la domanda di pagamento degli interessi è collegata ad una presunta mancata ottemperanza della Regione alla sentenza del TAR n. 453 del 13.1.2000 e tale domanda va proposta al GA ai sensi dell'art. 112, comma 3 del D.Lgs. 104/2010.

Si costituiva Fravit srl, che resisteva all'impugnazione, eccependone l'inammissibilità a sensi dell'art. 827, comma 2 cpc poiché il lodo non aveva deciso neppure parzialmente il merito e, dunque, doveva essere impugnato unitamente al lodo definitivo.

Con atto di citazione notificato il 10.6.2014 era impugnato da parte della Regione anche il lodo definitivo. Oltre a riproporre i motivi di impugnazione di cui al precedente atto di citazione, si doleva:

1-a) della nullità del lodo per carenza di motivazione ex art. 829, comma 1 n. 5 cpc, in quanto gli Arbitri si sono limitati ad affermare che con il contratto di convenzione la Regione avrebbe assunto degli obblighi anche per l'operato degli altri soggetti coinvolti nella procedura di erogazione del finanziamento (esecuzione del collaudo da parte della Commissione ministeriale), ma senza spiegare da cosa potesse desumersi tale assunzione di responsabilità;

b) della nullità del lodo per violazione delle regole di diritto ex art. 829, comma 3 cpc, mancando nella fattispecie gli elementi costitutivi di cui all'art. 1381 cc, poiché: la Regione, tramite il contratto di concessione, non



si è impegnata a promettere alcunché per conto dell'amministrazione statale; l'indennizzo previsto da detta norma non è dovuto nel caso in cui il fatto del terzo non si realizzi; il collaudo ministeriale non avrebbe potuto essere oggetto di una promessa della Regione a vantaggio di Fravit, poiché il collaudo avrebbe potuto anche concludersi negativamente, paralizzando, quindi, l'erogazione del contributo. In ogni caso, anche laddove l'art. 7 del contratto di concessione contenesse una promessa del fatto del terzo, l'esonero da responsabilità da parte del Ministero non sarebbe effetto ammissibile nell'ordinamento e per qualsiasi fonte regionale, alla luce di Corte Cost. n. 19/2014 e Corte Cost. n. 340/2001;

2-della nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ex art. 829, comma 1, n. 11 cpc. A pag. 36 del lodo definitivo si legge: "si deve ritenere che la documentazione necessaria alla procedura di erogazione del finanziamento fosse completa alla data del 19 Settembre 2002 o che comunque a quella data non sussistesse alcun profilo problematico al riguardo tale da impedire l'avvio di procedimento di erogazione del contributo", mentre a pag. 6 del lodo si fa richiamo alla nota regionale del 19.09.2002 con cui veniva annunciata la futura adozione di un provvedimento della Giunta, per dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Veneto n. 453/00, dal che è dato ricavarsi che a quella data la Regione ancora non aveva acquisito dalla Fravit la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo. Inoltre, sempre a pag. 6 si richiama la D.G.R. V. n. 3212/2002, esecutiva della sentenza TAR, che disponeva di subordinare l'erogazione dei contributi alla Fravit al parere favorevole della Commissione di vigilanza, così implicitamente dando atto che, ancora a



novembre 2002, il contributo non poteva essere liquidato per mancanza di tale atto. Ancora, a pagina 32, viene citata una nota del Presidente della Commissione di Collaudo del 18.09.2006, dalla quale è testualmente ricavabile che la documentazione necessaria di Fravit è divenuta disponibile solo nel 2006. Da ultimo, a pagina 37 del lodo il Collegio ha indicato: “è dal 19.09.2002 che doveva iniziare a calcolarsi il periodo convenzionalmente stabilito (tre mesi, più tre mesi, più trenta giorni) entro il quale la Regione avrebbe erogato il contributo in conto capitale e di interessi”, ma quanto esposto è in contrasto con quanto scritto a pagina 23, laddove, la tempistica del pagamento da parte della Regione è diversa (nove mesi e trenta).

Si costituiva Favrit srl, la quale resisteva all’impugnazione

La causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all’udienza dell’1.10.2015, con concessione dei termini di legge per deposito di scritti conclusivi.

* * * * *

1-Va, in primo luogo, dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione notificata il 15.4.2013 di cui al proc. n. 947/2013. Con il lodo non definitivo 11-13.2.2013 il Collegio Arbitrale si è limitato a rigettare l’eccezione proposta dalla Regione Veneto, dichiarando la compromettibilità in arbitri della controversia. Pertanto, ai sensi dell’art. 827, comma 3 cpc – in forza del quale “il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo” – non era suscettibile di impugnazione, se non con il lodo definitivo. Come precisato da Cass. n. 16963 del 24/07/2014, la norma, esclude la immediata



impugnabilità di quelle decisioni che risolvano questioni di rito o preliminari di merito senza definire il giudizio perché il legislatore, da un lato, ha inteso limitare il potere degli arbitri di pronunciare lodi parziali e, dall'altro, di evitare la proliferazione di giudizi di impugnazione che potrebbero rivelarsi del tutto inutili.

Occorre, peraltro, osservare che la Regione Veneto, nell'impugnare il lodo definitivo, ha riproposto le medesime doglianze già sollevate con l'impugnazione del 15.4.2013, che, dunque, questa Corte deve esaminare.

2-Infondato è il primo motivo di impugnazione relativo al lodo non definitivo.

Non meritevole di accoglimento è, infatti, l'assunto della Regione di nullità del lodo per invalidità della convenzione arbitrale ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 1 c.p.c..

Si ritiene, infatti, che la clausola compromissoria di cui all'art. 13 del contratto di concessione sia valida e che, dunque, la controversia sia compromettibile in arbitri.

Come correttamente rilevato in sede arbitrale, la controversia attiene al risarcimento del danno pretesamente patito da Favrit in conseguenza del ritardo nell'erogazione del contributo. Non è in discussione l'*an* relativo alla concessione del finanziamento, ma solo il ritardo con il quale il finanziamento, già deliberato e concesso, è stato erogato. In sostanza controverso è "solo" l'inadempimento contrattuale della Regione e la domanda di Favrit involge una questione di diritto soggettivo.

Va, dunque, osservato che il giudice di legittimità è costante nell'affermare che "in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, con l'emaneazione



dell'atto di concessione del contributo, ancorchè non ancora erogato, il richiedente diviene titolare di un diritto soggettivo, per cui in relazione al provvedimento di decadenza per fatti sopravvenuti, a causa di inadempimenti contestati al beneficiario, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 22-09-2014, n. 19890). Si è, infatti, evidenziato che “alla luce della più recente giurisprudenza di queste sezioni unite deve ritenersi e riaffermarsi, in tema di revoca dei contributi, che la relativa devoluzione al giudice amministrativo postula la necessità di un sindacato, da parte dell'autorità giudiziaria adita, sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione e venuti meno, in tutto o in parte, in epoca successiva alla erogazione del contributo. Resta, di converso, attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie:- che prenda le mosse, tra l'altro, dall'accertato inadempimento alle condizioni imposte in sede di erogazione del contributo, volta che il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla P.A. sia demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza poter procedere ad apprezzamenti discrezionali di sorta circa *l'an, il quid e il quomodo* dell'erogazione;- che attenga alla revoca della già concessa agevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell'atto amministrativo, alla sua forma, alla sua motivazione, bensì a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell'intervento agevolato” (Cass. ord. 11.7.2014 n. 15941; così anche Cass. ss. un. 1776/2013, 17241/2012 e 15867/2011, tra le più recenti).

Dunque, ai fini della ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, se, da un lato, occorre distinguere tra il momento



che precede a quello che segue l'attribuzione del beneficio, dall'altro lato, nella fase esecutiva del rapporto di concessione del contributo sono predicabili situazioni di interesse – con giurisdizione del GA (Cass. ss.uu. n. 758/1999 e n. 183/2001) - nei casi di "regressione" della posizione giuridica del soggetto privato, che si verifica nelle ipotesi in cui la mancata erogazione (o il ritiro/revoca di essa) consegua all'esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della pubblica amministrazione, sia per vizi di legittimità, sia per contrasto, originario o sopravvenuto, con l'interesse pubblico.

Il giudice ordinario rimane, invece, competente a conoscere delle controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (si vedano Cass. ss.uu. n. 16297/2007, Cons. Stato, n. 7994/2010; si confrontino anche Cass. ord. 7.5.2014 n. 9826 e Cass. Sez. Un. 20.07.2015, n. 15147, nonché Consiglio di Stato, sentenza 20 novembre 2013 - 29 gennaio 2014, n. 6 che ha precisato: «l'Adunanza Plenaria ritiene di dover confermare il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Sez. Un. 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Sez. Un. 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Sez. Un. 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Sez. Un. 10 aprile 2003, n. 5617), sia dal Consiglio di Stato (cfr., da



ultimo, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: - sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa *l'an, il quid, il quomodo* dell'erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150); - qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776); - viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase



procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17)”.

Destituito di fondamento è, poi, l’assunto della Regione secondo cui la carenza di giurisdizione in capo al Collegio arbitrale sussisterebbe ai sensi dell’art. 112, comma 3 del D.Lgs. n. 104/2010, essendo la domanda di pagamento degli interessi collegata alla pretesa mancata ottemperanza della Regione alla sentenza TAR Veneto n. 453 del 13.1.2000.

Premesso che la norma richiamata si riferisce alla richiesta di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, accessori che possono essere chiesti innanzi al giudice dell’ottemperanza, mentre nella specie la domanda è ben più ampia e si riferisce a interessi maturati anche prima della sentenza TAR, in ogni caso la controversia non attiene alla mancata ottemperanza della sentenza TAR citata, bensì al preteso inadempimento da parte della Regione di un’obbligazione contrattuale.

3- Il secondo motivo di impugnazione relativo al lodo non definitivo è assorbito da quanto esposto in relazione al primo motivo di impugnazione. Per completezza, ritiene peraltro questa Corte osservare che la giurisprudenza di legittimità si è univocamente orientata in ordine al carattere innovativo e non retroattivo della dell’art. 6 L. n. 205/2000 (si vedano: Cass., S.U. n. 27336 del 18.11.2008; Cass., S.U. n. 19808 del 2008;



Cass., S.U. n. 3518 del 2008; Cass. S. U. .n. 14545 del 12/07/2005; Cass. n. 22903 del 14/11/2005; Cass. S. U n. 14090 del 27/07/2004; Cass. S.U. n. 6856 del 06/05/2003; Cass. SS.UU., nn. 12198, 12199, 14911, 16318, 16319 del 2002, anche dopo l'invito della Corte Costituzionale, con ordinanza n. 123/02, a considerare la possibilità di una diversa opzione interpretativa, in parte qua; Cass., S.U. 27 novembre 2002, n. 16838; Cass., S.U., n. 15608 del 2001). E da tale orientamento ritiene questa Corte di non doversi discostare.

4-Per quanto attiene all'impugnazione del lodo definitivo, infondato è il primo motivo, laddove si contesta la validità del lodo per difetto di motivazione ex art. 829, comma 1 n. 5 cpc.

Va ricordata a proposito l'unanime e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione" (da ultimo si veda Cass.n. 28218 del 18/12/2013).

Il Collegio Arbitrale ha, invece, fornito adeguata motivazione delle ragioni in base alle quali ha ritenuto che con il contratto di convenzione la Regione ha assunto degli obblighi anche per l'operato degli altri soggetti coinvolti



nella procedura di erogazione del finanziamento (esecuzione del collaudo da parte della Commissione ministeriale).

Invero, gli Arbitri, in relazione alla responsabilità da ritardo della Regione per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza del TAR fino all'erogazione delle somme, ha inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 1381 cc, sostenendo che con la convenzione la Regione si era assunta l'obbligo del fatto del terzo Ministero per le Attività Produttive, fatto rappresentato dall'esecuzione del collaudo dell'opera.

Il dato normativo dal quale il Collegio Arbitrale ha fatto derivare la promessa da parte della Regione dell'esecuzione del collaudo da parte della commissione ministeriale a favore della Fravit risulta individuato a pagg. 21-23 del lodo definitivo, laddove è fatto richiamo all'art. 7, della convenzione 15.6.1990, riportandone il testo e, in particolare, nei punti in cui dispone: al comma 1: che *“a cura del concedente...verranno trasmessi alla Commissione collaudatrice costituita ai sensi degli artt. 9, 10 ed 11 del Decreto 31 Dicembre 1988...” (il riferimento è stato, poi, interpretato dagli Arbitri come fatto all'art. 9 del DM 30.3.1988)*, i documenti costituenti la contabilità dei Lavori (“la c.d. relazione sul conto finale”); al comma 2 che *“le definitive operazioni di collaudo, ivi compresa la trasmissione al concedente del certificato di collaudo, dovranno avvenire entro 3 mesi dal deposito degli atti di cui al comma precedente”*; al comma 3 che *“entro i successivi tre mesi il concedente dovrà provvedere alla formale approvazione ed omologazione degli atti di collaudo”*. Inoltre è anche richiamato l'art. 8 lett. a) della Convenzione, che prevede che il saldo del



contributo in conto capitale sia erogato entro trenta giorni dal “rilascio del certificato di collaudo finale e regolare esecuzione dei lavori”.

Pertanto la motivazione del lodo definitivo non lascia dubbi sull’iter logico seguito dagli Arbitri, così come sulla *ratio decidendi* posta a fondamento del lodo medesimo.

5-Inammissibile è, invece, il primo motivo di impugnazione del lodo definitivo, laddove si pretende essere lo stesso nullo per violazione di legge ex art. 829, comma 3 cpc.

La clausola compromissoria è contemplata nell’art. 13 del contratto di concessione stipulato in data 15.6.1990.

Il lodo è stato attivato con atto del 15.1.2012, notificato alla Regione Veneto il 25-31.12.2012, vale a dire in epoca successiva all’entrata in vigore del D. Lgs n. 40/2006, art. 21.

Va, dunque, affrontata la questione relativa all’applicabilità nella specie dell’art. 829, comma 3 cpc, secondo la formulazione vigente al momento della pattuizione della clausola arbitrale o secondo la formulazione vigente al momento dell’attivazione del lodo.

La Suprema Corte si è pronunciata in materia assumendo posizioni contrastanti.

Con sentenza n. 6148 del 19.4.2012 ha stabilito che le convenzioni concluse prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 continuano ad essere regolate dalla legge previgente sull’assunto che “ritenere che, per effetto della disposizione transitoria di cui al D.Lgs., art. 27 la nuova regola debba essere obbligatoriamente applicata anche alle convenzioni di arbitrato concluse prima del 2.3.06 solo perché il giudizio arbitrale è stato introdotto



in data successiva (e che perciò sia preclusa alle parti l'impugnazione del lodo per violazione di norme sostanziali ancorché, all'epoca della stipulazione del patto compromissorio esse non fossero tenute a manifestare espressamente una volontà in tal senso) equivarrebbe ad ammettere che, in assenza di una ragione giustificatrice, la norma contrasta con i principi generali... in materia di irretroattività della legge e di immodificabilità della disciplina contrattuale per effetto di mutamenti successivi della legislazione” (in motivazione). Dunque “in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni deve ritenersi insita nel sistema, pur in difetto di un'esplicita previsione della norma transitoria” (in motivazione).

Nel medesimo senso è la sentenza n. 12379 del 3.6.2014, con la quale è stata affermata l’“inaccettabilità di una applicazione retroattiva di un regime di estesa generale inimpugnabilità per ragioni di diritto a momenti negoziali anteriori alla sua entrata in vigore (e nei quali il silenzio serbato era diretto a consentire quella impugnazione)”.

Di contrario avviso è andata la Suprema Corte nell’ordinanza n. 21205 del 17.9.2013 (e conformemente, seppure in maniera implicita, anche Cass. n. 19075 del 25/09/2015), la quale ha statuito che “il novellato art. 829 cod. proc. civ., si applica, come indicato nel D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando, secondo il chiarissimo disposto della norma transitoria, il riferimento temporale relativo alla clausola compromissoria”.



Ritiene questa Corte che maggiormente persuasiva sia l'interpretazione accolta dal Supremo Collegio nell'ordinanza da ultimo citata, la quale ha fatto chiara applicazione del principio *tempus regit actum*, conformandosi al tenore chiaro ed univoco dalla disciplina transitoria (l'art. 27 del D. Lgs n. 40 del 2006 testualmente recita: "Disciplina transitoria...4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto").

Invero, la disciplina transitoria è univoca nel preferire la legge vigente al tempo del lodo rispetto a quella diversa, anteriore, mentre non sono ravvisabili ragioni superiori tali da giustificare una diversa interpretazione della norma così chiaramente formulata, tanto più che "l'intangibilità" e l'immutabilità di un determinato regime di impugnativa correlato ad un dato occasionale, come l'epoca di stipulazione della clausola, non risulta assistito da alcuna garanzia costituzionale.

Alla stregua dell'interpretazione qui prescelta va dunque ravvisata l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione.

Invero, poiché ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo applicabile, novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, "gli *errores in iudicando* possono essere fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale, non potendosi ritenere sufficiente la mera previsione, ivi contenuta, di una decisione secondo diritto, sostanzialmente riproduttiva dell'art. 822 c.p.c. ed



astrattamente riconducibile, pertanto, alla volontà di escludere il potere degli arbitri di decidere secondo equità” (Cass. n. 19075/2015 citata).

Una tale possibilità non è infatti rinvenibile nell’art. 9 del contratto, mentre insufficiente a tale fine risulta il riferimento alla previsione degli arbitri di decidere “secondo le norme di diritto e con le modalità stabilite dal Codice di procedura Civile”. Inoltre va osservato che la Regione neppure ha invocato la violazione di norme di ordine pubblico.

6-Da ultimo va dichiarato infondato l’ultimo motivo di impugnazione del lodo definitivo con il quale si assume la nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ex art. 829, comma 1, n. 11 cpc.

Va premesso che “la contraddittorietà prevista dall’art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ. quale causa di nullità del lodo non corrisponde a quella cui fa riferimento l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., consistendo esclusivamente nel contrasto tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra quest’ultimo e la motivazione, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente indicata tra i vizi del lodo, può assumere rilevanza, ai fini della dichiarazione di nullità, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire *l’iter* logico-giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr. Cass. n. 19075 del 25.9.2015; Cass. n. 11895 del 28.5.2014; Cass. n. 6986 del 22.3.2007; Cass.n. 3768 del 21.2.2006).

La Regione Veneto assume che il lodo conterrebbe nella parte motiva affermazioni contraddittorie, in particolare ai fini di individuare la data di decorrenza dell’obbligo risarcitorio.



Una tale contraddittorietà non è evincibile.

In particolare nessuna contraddittorietà è data ravvisarsi tra quanto esposto a pag. 36 (“si deve ritenere che la documentazione necessaria alla procedura di erogazione del finanziamento fosse completa alla data del 19 Settembre 2002 o che comunque a quella data non sussistesse alcun profilo problematico al riguardo tale da impedire l’avvio di procedimento di erogazione del contributo)” e a pag. 6. In tale ultima pagina si fa sì richiamo alla nota regionale del 19.09.2002 (doc. 14 Regione) con cui veniva annunciata la futura adozione di un provvedimento della Giunta, per dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Veneto n. 453/00, ma il lodo non riporta in alcun modo un contenuto di tale nota contrastante con quanto scritto a pag. 36. Anzi, a pag. 31, facendo riferimento sempre allo stesso doc. 14, gli Arbitri scrivono che “A far data dal 19 settembre 2002, la regione riconosce che sussistono tutti i presupposti per l’avvio del procedimento di erogazione del contributo (cfr. nota in pari data del Dirigente della Direzione Turismo della Regione Veneto sub doc. 14 di parte convenuta”).

E’, d’altro canto, evidente che, laddove la Regione sostiene che dalla nota 19.9.2002 sarebbe, invece, ricavabile che a quella data la Regione ancora non aveva acquisito dalla Fravit la documentazione necessaria per l’erogazione del contributo, ciò non attiene al profilo di contraddittorietà della motivazione, ma a un profilo di fatto, il cui esame non è consentito a questa Corte.

Ugualmente è a dirsi in relazione a quanto dedotto dalla Regione in relazione al riferimento fatto a pag. 6 del lodo, dove viene richiamata la D.G.R. V. n. 3212/2002, esecutiva della sentenza TAR, che disponeva di



subordinare l'erogazione dei contributi ala Fravit al parere favorevole della Commissione di vigilanza. Se, da un lato, il richiamo nel lodo alla DGR citata non ha contenuto contraddittorio con quanto affermato a pag. 36, tanto più che a pagg. 31-32 si afferma che il contenuto della nota dirigenziale del 19.9.2002 (con la quale, secondo gli arbitri, vi sarebbe stato il riconoscimento della Regione della sussistenza di tutti i presupposti per l'avvio del procedimento di erogazione del contributo) “è poi puntualmente confermato dalla DGR 3212/2002 che dispone la trasmissione della pratica al Ministero per gli adempimenti di competenza”, dall'altro lato, la circostanza che dalla stessa DGR possa – secondo la Regione - implicitamente ritenersi che, ancora a novembre 2002, il contributo non era poteva essere liquidato per mancanza di tale atto, è una questione di fatto, che non attiene al profilo di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui afferma che al 19.9.2002 non sussistevano carenze documentali imputabili a Fravit e tali da precludere l'erogazione del contributo.

Analogamente va detto per la pretesa contraddittorietà della citazione, a pagina 32, della nota del Presidente della Commissione di Collaudo del 18.09.2006. Se dalla stessa fosse testualmente ricavabile che la documentazione necessaria di Fravit sarebbe divenuta disponibile solo nel 2006 è questione di fatto. Nessuna contraddittorietà è, invece, presente nella motivazione, laddove è anche riportato il contenuto della nota 18.9.2006, del seguente tenore: “l'ottimo stato del manufatto e la completezza e rapidità di reperimento della necessaria documentazione hanno agevolato il lavoro della Commissione”.



Infine non vi è contrasto tra quanto indicato a pagina 37 del lodo definitivo (“è dal 19.09.2002 che doveva iniziare a calcolarsi il periodo convenzionalmente stabilito (tre mesi, più tre mesi, più trenta giorni) entro il quale la Regione avrebbe erogato il contributo in conto capitale e di interessi”) e quanto scritto a pagina 23. Nessuna diversa tempistica di pagamento da parte della Regione è individuata a pag. 23 (nove mesi e trenta giorni), in quanto a pag. 22 si evidenzia che sulla base del combinato disposto degli artt. 7 e 8 lett. a), dei nov mesi e trenta giorni ivi previsti, il primo trimestre decorrente dall’ultimazione dell’opera era previsto per consentire a Favrit il deposito della documentazione di sua competenza.

7-Le spese processuali seguono la soccombenza della Regione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa d’appello di cui in epigrafe, così provvede:

1-dichiara inammissibile l’impugnazione avverso il lodo rituale non definitivo dell’11-13.2.2013 di cui all’atto di citazione notificato il 15.4.2013;

2-rigetta l’impugnazione dei lodi, rituale non definitivo, dell’11-13.2.2013 e rituale definitivo del 21.2-11.3.2014;

3-condanna la Regione Veneto alla rifusione in favore di Favrit srl delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 9.515,00 per compensi, oltre 15% quale rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla



legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Regione Veneto è tenuta al versamento
di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Venezia, 12/01/2016

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Rita Rigoni

Dott.ssa Daniela Bruni

